

COMUNE DI MARCIANISE
(PROV. DI CASERTA)

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE
Annulla e sostituisce il precedente

INDICE

TITOLO I

Disposizioni Generali

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Aliquote e tariffe

TITOLO II

Gestione e accertamento delle entrate

- Art. 3 - Forme di gestione
- Art. 4 - Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
- Art. 5 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
- Art. 6 - Attività di controllo delle entrate
- Art. 7 - Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
- Art. 8 - Rendiconto contributi e trasferimenti
- Art. 9 – Rappresentanza in Giudizio
- Art. 10 - Sanzioni tributarie
- Art. 11 - Sottoscrizione delle dichiarazioni

TITOLO III

Riscossione

- Art. 12 - Riscossione
- Art. 13 – Rimborsi ad altri Enti
- Art. 14 - Crediti tributari di modesta entità
- Art. 14 bis - Compensazione tra crediti e debiti tributari
- Art. 14 ter - Compensazione verticale
- Art. 14 quater - Compensazione orizzontale
- Art. 14 quinquies - Compensazione verticale e orizzontale – norme comuni

TITOLO IV

Esenzioni ed agevolazioni – Dilazioni di Pagamento

- Art. 15 - Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie e tariffarie

Art. 16 - Dilazione di pagamento dei tributi comunali

Art. 17 - Dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo coattivo delle entrate comunali

TITOLIV

Norme finali

Art. 18 - Norme abrogate

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 20 - Casi non previsti dal presente regolamento

TITOLO I

Disposizioni generali

ART. 1 Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15.12.1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell'ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità, che non siano in contrasto con il presente regolamento.

ART. 2 Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell'organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario.
3. Per i servizi a domanda individuale e per quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza il responsabile del servizio predispone idonee proposte sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi già vigenti.

TITOLO II

Gestione e accertamento delle entrate

ART. 3 Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
2. Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi e di tutte le altre entrate possono essere utilizzate, anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
 - a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi art. 33 del D. Lgs. 267/2000;
 - b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. 267/2000;
 - c) affidamento a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale

previste dal D.Lgs. 175/2016;

- d) affidamento ad Agenzia Entrate Riscossioni, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016 n. 225;
 - e) affidamento ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997;
3. La gestione delle entrate, in tutte le sue fasi (liquidazione, accertamento e riscossione), relativa all'imposta sulla pubblicità e ai diritti sulle pubbliche affissioni, è affidata ai soggetti di cui al precedente comma 2 lett. e);
- 3 bis. Il Comune provvede alla riscossione diretta dell'Imposta Municipale Unica e della Tassa Rifiuti in tutte le sue fasi, ad eccezione di quella coattiva, mediante l'utilizzo di qualsiasi tipologia di pagamento prevista dalla normativa, modello F24, PagoPA, Bonifico Bancario, bollettino di c/c postale.
- 3 ter. La forma di gestione di tutte le altre entrate del Comune è quella prevista per legge.
- 3quater. Per la riscossione delle entrate relative alle infrazioni al Codice della Strada, il Comune si avvale dei soggetti di cui al precedente comma 2) lettera d) ed e).
4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini, se non quelli normativamente previsti e consentiti dalla Legge. È esclusa ogni partecipazione diretta dei componenti la Giunta comunale e loro parenti ed affini entro il 4° grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate affidatarie della gestione delle entrate dell'Ente.
5. La fase di riscossione coattiva relativa all'IMU e alla TARI può essere affidata ai soggetti di cui al precedente comma 2.

ART. 4 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell'ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente al tributo stesso; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
2. Il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti alla gestione del tributo (organizzazione degli uffici, ricezione delle denunce, riscossioni, informazioni ai contribuenti, controllo, liquidazione, accertamento, applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) con determina del responsabile del tributo si procede all'approvazione delle liste di carico con l'apposizione del conseguente visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il Comune verso l'esterno relativamente alla competenza attribuita dalla Giunta Municipale;
 - d) cura il contenzioso tributario e ove affidato a terzi si occupa di attivare ogni celere comunicazione e trasmissione documentale;
 - e) dispone i provvedimenti di rimborso e le relative determinazioni di liquidazione;
 - f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione, nonché il rispetto dal relativo capitolato di appalto;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessari per la corretta applicazione del tributo.

ART. 5 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti alle diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

ART. 6 Attività di controllo delle entrate

1. Il Comune di Marcianise e per esso il Dirigente del settore Tributi sono i diretti responsabili dell'attività di controllo per il corretto adempimento degli obblighi tributari e tariffari dei contribuenti, rientra tra i compiti istituzionali affidati al Settore Tributi ed è finalizzata a contrastare i fenomeni evasivi ed elusivi e a favorire l'adempimento spontaneo del contribuente (tax compliance).

ART. 7 Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.
2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.
3. La notifica degli avvisi ai contribuenti avviene prioritariamente attraverso la piattaforma Digitale Send e nel contempo può avvenire con ogni mezzo utile, non escluso il servizio postale e/o servizio in privativa opportunamente autorizzato, nonché posta elettronica certificata.
4. In caso di affidamento all'esterno della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dall'affidatario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare dell'affidamento.

ART. 8 Rendiconto contributi e trasferimenti

1. Per i contributi e trasferimenti ordinari e straordinari assegnati dallo Stato, Regione e altre amministrazioni pubbliche, il servizio che ha avuto in gestione gli stessi predispone, qualora previsto, il relativo rendiconto nei termini fissati dalla specifica normativa o comunque dall'amministrazione erogante.
2. Il rendiconto sarà sottoscritto dal Dirigente del servizio di cui al comma precedente e presentato nei termini prescritti a cura dello stesso.

ART. 9 Rappresentanza in giudizio

1. Ai fini dello svolgimento delle procedure contenziose in materia di entrate tributarie ai sensi del D. Lgs. 546/92 il funzionario responsabile del Comune o l'affidatario ex art. 52, comma 5, lett. b), del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 è abilitato alla rappresentanza dell'ente o a stare in giudizio anche senza difensore.
2. Ai fini dello svolgimento dell'attività in giudizio in materia di entrate patrimoniali il Comune o l'affidatario ex art. 52 debbono farsi assistere da un professionista abilitato.
3. Nel caso in cui il Comune decida di avvalersi per la rappresentanza e l'assistenza in giudizio di un professionista abilitato, dovranno applicarsi i tariffari minimi di legge.

ART. 10 Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi nn. 471, 472, 473 del 18.12.1997, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Qualora gli errori nell'applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
3. Non si procede, altresì, alla irrogazione di sanzioni qualora il contribuente abbia regolarmente presentato, se prevista, la denuncia o comunicazione contemplata dalla normativa statale o regolamentare, ma erroneamente effettuato il versamento a favore di altro Ente.
4. L'avviso di contestazione e di irrogazione della sanzione potrà essere notificato con i mezzi previsti dall'art. 7, comma 3, del presente regolamento.

ART. 11 Sottoscrizione delle dichiarazioni

1. Tutte le dichiarazioni agli effetti dei tributi comunali devono essere sottoscritte a pena di nullità.
2. La nullità può essere sanata qualora il contribuente provveda alla sottoscrizione entro il termine assegnatogli dal Comune che non potrà essere inferiore a 15 giorni.

TITOL O III

Riscossione

ART. 12 Riscossione

1. Fino a quando non diversamente stabilito da apposita norma regolamentare la riscossione delle entrate viene effettuata secondo quanto previsto dalla legge e/o dai vigenti regolamenti comunali.
2. La riscossione coattiva dei tributi e delle entrate, nonché per le entrate patrimoniali, avviene attraverso le procedure previste alle disposizioni contenute nel R. D. 14.4.1910, n. 639 o con le procedure previste dal D.Lgs. 446/1997 e ss.mm.ii.;
3. Il visto di esecutività sui ruoli relativi alle sanzioni per infrazioni al codice della strada è apposto dal comandante dei vigili urbani o suo delegato.

ART. 13 Rimborsi ad altri enti

1. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del tributo o del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

ART. 14 Crediti e Debiti tributari di modesta entità

1. È fissato in € 12,00 l'importo, su base annua, fino alla concorrenza del quale, per ogni tributo, i versamenti non sono dovuti ed i rimborsi non sono effettuati.

ART. 14 bis Compensazione tra crediti e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali a far tempo dal 1° gennaio 2007 e secondo

le disposizioni riportate negli articoli che seguono.

ART. 14 ter Compensazione verticale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno di imposta;
 - l'attestazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

ART.14 quater Compensazione orizzontale

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dall'importo dovuto eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro il termine massimo di 15 (quindici) giorni antecedenti la scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - generalità e codice fiscale del contribuente;
 - il tributo al lordo della compensazione;
 - l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;
 - l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

ART.14 quinquies Compensazione verticale e orizzontale- norme comuni

1. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del

tributo per il quale viene effettuata la compensazione.

2. Qualora, successivamente, il Comune accerti che il credito compensato non era del tutto od in parte spettante, il versamento dovuto sarà considerato omesso per la parte relativa al credito non riconosciuto.
3. La predetta compensazione non è consentita nelle seguenti ipotesi:
 - tributi per cui sono stati emessi avvisi di accertamento;
 - tributi riscossi tramite ruolo;
 - tributi la cui riscossione sia stata affidata ad uno dei soggetti individuati dall'art.52 del D.lgs.446/97 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV

Esenzioni ed agevolazioni – Dilazioni di pagamento

ART. 15 Ambito di applicazione delle esenzioni ed agevolazioni tributarie e tariffarie

1. Per le esenzioni e le agevolazioni si rimanda al regolamento del singolo tributo o tariffa.

ART.16 Dilazione di pagamento dei tributi comunali

1. I tributi, gli interessi e le sanzioni dovuti per effetto di avvisi accertamenti del Comune ritualmente notificati e definiti anche con adesione del contribuente possono essere corrisposti in rate mensili, il cui numero massimo è rimesso al seguente criterio:

| IMPORTO DEL DEBITO | N. MAX DI RATE MENSILI | IMPORTO MINIMO DELLA RATA |
|------------------------|------------------------|---------------------------|
| Fino a 20.000 | 24 | € 50 |
| Da 20.000, 01 a 50.000 | 30 | € 700 |
| Oltre i 50.000 | 36 | € 1.800 |

2. Il provvedimento di rateizzazione ha natura eccezionale e può essere concesso limitatamente a debiti di importo pari o superiore a cento (100) euro per le persone fisiche e per le ditte individuali a debiti di importo pari o superiore a trecento (300) euro per le persone giuridiche e le società di persone, in caso di oggettiva e documentata difficoltà economica e/o finanziaria del debitore, da valutarsi ad opera del Dirigente e/o del Responsabile del Tributo;
3. Gli elementi di valutazione variano in funzione della tipologia di debitore:

a) **Persone fisiche e ditte individuali**

La rateizzazione è concessa unicamente in caso di grave disagio economico, valutato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente (Isee); la rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni, sempre con riferimento al nucleo Isee del richiedente:

- Isee superiore ad euro 26.000, per importi di debito complessivo fino ad euro 600,00;
- Isee superiore ad euro 32.000, per importi di debito complessivo fino ad euro 1.200,00;

b) **Persone giuridiche (società di capitali, cooperative, associazioni, fondazioni, enti ecclesiastici) e società di persone**

La rateizzazione può essere concessa solo in caso di gravi difficoltà economiche e finanziarie, da

valutarsi sulla base degli indici di bilancio, nello specifico si fa riferimento all'indice di liquidità, per le società di capitali. Un indice superiore a 1 (uno) non concede il diritto alla dilazione.

Invero per le società di persone si fa riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi; la rateizzazione non può essere concessa al verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- Utile di esercizio superiore ad euro 26.000, per importi di debito complessivo fino ad euro 600,00;
- Utile di esercizio superiore ad euro 32.000, per importi di debito complessivo fino ad euro 1.200,00;

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione con le modalità di pagamento previste dal piano stesso.
5. Nel caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, il debitore decade dal beneficio. In ipotesi di presentazione della garanzia di cui al successivo comma 4, si procede alla sua immediata escussione. I debiti inclusi in un provvedimento di dilazione decaduto non possono essere oggetto di ulteriore rateizzazione.
6. Per le somme di ammontare superiore a €100.000,00 la concessione della rateizzazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di primaria istituzione a livello nazionale ai sensi del comma 3 e 4 art. 75 de l D. Lgs n.163/2006, pari all'importo da rateizzare comprensivo degli interessi, con scadenza posticipata di 6 mesi rispetto alla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento del debito.

ART. 17 Dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo coattivo delle entrate comunali

1. L'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, così come previsto dai criteri dettati dall'art. 16 comma 3 del presente regolamento, concede per ciascuna richiesta la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Le rate seguono i seguenti scaglioni:

- fino a 100 euro: max due rate;
- da 100,01 a 500 euro: da due a dieci rate mensili;
- da 500,01 a 3.000 euro: da dieci a venti rate mensili;
- da 3.000,01 a 6.000 euro: da venti a trentasei rate mensili;
- da 6.000,01 a 20.000 euro: da trentasei* a cinquanta rate mensili;(*art 1 comma 797 legge di bilancio 2020)
- oltre i 20.000,01 euro: da cinquanta a settantadue rate mensili.

Rata minima pari ad € 50,00.

1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo fermo restando gli scaglioni di cui al precedente comma 1, a condizione che non sia intervenuta decadenza.

1-ter. A seguito della presentazione della richiesta di cui al comma 1 e fino alla data dell'eventuale rigetto della stessa richiesta:

- a) sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza;
- b) non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione;
- c) non possono essere avviate nuove procedure esecutive.

1-quater. Il pagamento della prima rata determina l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, ovvero il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.

1-quinquies. La rateazione prevista dai commi 1 e 1-bis, ove il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, può essere aumentata fino a centoventi rate mensili. Ai fini della concessione di tale maggiore rateazione, si intende per comprovata e grave situazione di difficoltà quella in cui ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

- a) accertata impossibilità per il contribuente di eseguire il pagamento del credito tributario secondo un piano di rateazione ordinario;
- b) solvibilità del contribuente, valutata in relazione al piano di rateazione concedibile ai sensi del presente comma.

2. In caso di mancato pagamento, di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
- b) l'intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) il carico non può essere nuovamente rateizzato.

3. In caso di provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione totale o parziale della riscossione, emesso in relazione alle somme che costituiscono oggetto della dilazione, il debitore è autorizzato a non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Allo scadere della sospensione, il debitore può richiedere il pagamento dilazionato del debito residuo, comprensivo degli interessi fissati dalla legge per il periodo di sospensione, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino a un massimo di settantadue.

3-bis. La decadenza dal beneficio della rateazione di uno o più carichi non preclude al debitore la possibilità di ottenere, ai sensi delle disposizioni del presente articolo, la dilazione del pagamento di carichi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione con le modalità di pagamento previste dal piano stesso.

TITOLO V

Norme finali

ART. 21 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il precedente regolamento generale delle entrate e sue successive modificazioni e integrazioni.

ART. 23 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento ha effetto dalla data di approvazione da parte dell'organo consiliare e con conseguente trasmissione al Ministero delle Finanze, portale del federalismo fiscale, entro trenta giorni dalla sua esecutività.

ART. 24 Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.